

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3195

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, TOROS, CENGARLE, CARRA, PAVAN

Presentata il 13 luglio 1961

Limitazione dell'orario di lavoro del personale dipendente da ospedali, manicomi, case di cura private e cliniche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che noi sottoponiamo alla vostra cortese approvazione si propone di estendere le disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, alla categoria dei dipendenti da ospedali, manicomi, case di cura private e cliniche.

L'articolo 1 della legge menzionata stabilisce la durata massima del lavoro in otto ore giornaliere o 48 ore settimanali per tutti coloro che prestano il proprio lavoro «alle dipendenze o sotto il controllo altrui».

Il successivo articolo 3 — poi — chiarisce che questa limitazione dell'orario di lavoro si deve applicare esclusivamente a quei tipi di lavoro che richiedono una applicazione assidua e continuativa, e conseguentemente, soltanto questo lavoro non potrà superare la durata di otto ore, mentre quelle occupazioni che richiedono per loro natura, o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, possono essere esplicate oltre i limiti delle otto ore giornaliere o delle 48 settimanali.

Con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, furono elencate in apposita tabella le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua, e tra di esse venne annoverato — paragrafo 13 — il lavoro del personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche.

Bisogna però notare che si poneva fin d'allora la riserva che quella elencazione fosse suscettibile di modificazioni per la considerazione che nel futuro il progresso, la tecnica, la diversa distribuzione del lavoro, avrebbero potuto, svolgendo una funzione evolutiva, modificare il rapporto tempo-lavoro.

In questi 37 anni, molto cammino è stato percorso dalla tecnica ospedaliera. È maggiormente impegnativo il sistema di cura degli ammalati, più rigoroso il servizio igienico nei reparti, l'ordine nelle varie distribuzioni di medicinali e diete, più attento il controllo delle visite dei parenti agli ammalati, più vaste e sentite le esigenze individuali dei ricoverati.

Quanto sopra impegna tutto il personale a qualunque categoria appartenga, qualsiasi mansione svolga, ad un ritmo di lavoro intenso e pieno di responsabilità.

Per tali ragioni il lavoro svolto nei luoghi di cura, si deve considerare omogeneo, implicando una serie di operazioni delicate, in funzione l'una dell'altra; e proprio in omaggio al particolare lavoro che quei lavoratori compiono — dal portiere ai faticanti, dalle inservienti alle infermiere — è necessario estendere a tutti indistintamente il limite di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Approvando questa proposta di legge, noi verremo incontro a dei benemeriti nel campo dell'assistenza ospedaliera, e saneremo una disparità di trattamento che tuttora esiste per effetto del paragrafo 13 contenuto nella tabella dei lavori discontinui.

Anche se alcuni servizi possono apparire discontinui o di attesa, non si deve dimenticare che in quei luoghi di dolore si richiede un particolare tipo di attesa, che snerva ed affatica il dipendente in misura concreta,

per il susseguirsi immediato di un caso di urgenza, per improvvise vite che si spengono, per quel senso di pietà che impegna lo spirito non appena varcate le soglie di un ospedale.

Onorevoli colleghi, sono certo che non sarete insensibili a questo progetto di legge. Approvandolo renderete giustizia ad una categoria di dipendenti ai quali è richiesto nobiltà d'animo, spirito di sopportazione ed alto senso del dovere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La durata massima nazionale della giornata di lavoro di tutto il personale dipendente da ospedali, manicomi, case di cura private e cliniche, il cui lavoro principale o prevalente sia quello dell'assistenza sanitaria, non potrà eccedere le 8 ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro.

È soppresso il paragrafo 13 della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.